



Progetto

Legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing

del ...

Versione per la consultazione (3 febbraio 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 173 capoverso 3 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina le condizioni quadro per lo svolgimento di progetti pilota volti a intervenire sul comportamento di mobilità degli utenti nel traffico motorizzato privato e nel trasporto pubblico mediante l'applicazione di una tassa (tassa di mobility pricing).

Art. 2 Scopo dei progetti pilota

I progetti pilota servono ad acquisire nuovi elementi in merito ad almeno uno dei seguenti aspetti:

- a. effetto di una tassa di mobility pricing sul comportamento dei singoli utenti;
- b. accettazione da parte degli utenti di una tassa di mobility pricing;
- c. possibilità di intervenire sulla mobilità mediante la riscossione di una tassa di mobility pricing;

¹ RS 101

² FF ...

- d. conseguenze economiche, ecologiche e sociali di una tassa di mobility pricing.

Art. 3 Tipologie di progetti pilota

¹ I progetti pilota possono riguardare il traffico motorizzato privato, il trasporto pubblico o entrambe le categorie.

² Possono prevedere l'applicazione di una tassa o essere a partecipazione volontaria.

³ I progetti con applicazione di una tassa sono quelli in cui gli utenti sono tenuti, in virtù del diritto cantonale, alla corresponsione di una tassa di mobility pricing per l'utilizzo di infrastrutture o la fruizione di servizi di trasporto all'interno del perimetro del progetto e nel periodo di durata dello stesso.

⁴ I progetti a partecipazione volontaria sono quelli in cui gli utenti vengono invitati a dare la propria disponibilità per prendere parte a una sperimentazione sul mobility pricing basata sull'economia comportamentale nel periodo di durata del progetto stesso.

Capitolo 2: Progetti pilota con applicazione di una tassa

Sezione 1: Enti promotori, perimetro e durata del progetto

Art. 4 Enti promotori

I progetti pilota con applicazione di una tassa possono essere condotti da:

- a. uno o più Cantoni congiuntamente;
- b. uno o più Comuni congiuntamente.

Art. 5 Perimetro e durata

¹ I progetti pilota devono essere localmente circoscritti o limitati a determinati tratti mediante definizione di un perimetro.

² Un progetto pilota può durare al massimo quattro anni. La data d'inizio coincide con il primo giorno di riscossione della tassa di mobility pricing.

Sezione 2: Progetti pilota nel traffico motorizzato privato

Art. 6 Campo di applicazione

¹ L'utilizzo di strade pubbliche all'interno del perimetro del progetto durante il periodo di durata dello stesso è soggetto a una tassa di mobility pricing.

² Se il perimetro include strade nazionali di prima e seconda classe, la tassa di mobility pricing va corrisposta indipendentemente dal contrassegno stradale di cui all'articolo 2 della legge del 19 marzo 2010³ sul contrassegno stradale.

Art. 7 Oggetto della tassa

¹ La tassa di mobility pricing è riscossa sui veicoli a motore fino a 3,5 t di peso totale.

² Sono esentati dalla tassa:

- a. i veicoli delle organizzazioni di pronto intervento, come polizia, pompieri, servizio ambulanza o dogane;
- b. i veicoli militari;
- c. i veicoli di beneficiari istituzionali e delle persone fisiche di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge del 22 giugno 2007⁴ sullo Stato ospite.

³ Gli enti promotori possono prevedere ulteriori deroghe.

Art. 8 Soggetti tassabili ed entità della tassa

¹ Salvo diversamente disposto nella presente legge, i soggetti tassabili, l'entità e la forma concreta della tassa sono definiti in base al diritto cantonale.

² L'entità della tassa deve essere fissata in modo tale da raggiungere l'effetto auspicato.

Sezione 3: Progetti pilota nel trasporto pubblico

Art. 9 Campo di applicazione e soggetti tassabili

¹ Gli enti promotori di cui all'articolo 4 possono obbligare le imprese titolari di una concessione o un'autorizzazione di cui agli articoli rispettivamente 6 e 8 della legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori (LTV) a riscuotere, per un periodo di tempo limitato, una tassa di mobility pricing per il trasporto di passeggeri di età superiore ai 16 anni sulle tratte all'interno del perimetro del progetto.

² Sono esentate dal pagamento della tassa le persone trasportate gratuitamente dalle imprese di trasporto in virtù delle vigenti disposizioni tariffarie.

Art. 10 Entità della tassa

¹ Salvo diversamente disposto nella presente legge, l'entità e la forma concreta della tassa sono definite in base al diritto cantonale.

² L'entità della tassa deve essere fissata in modo tale da raggiungere l'effetto auspicato.

³ RS 741.71

⁴ RS 192.12

³ Ai titoli di trasporto a tariffa agevolata può essere applicata una tassa di mobility pricing superiore a quella prevista per i titoli a tariffa piena.

Art. 11 Divieto di riduzioni tariffarie

Laddove venga riscossa una tassa di mobility pricing per il trasporto di persone, le tariffe fissate dalle imprese di trasporto ai sensi dell'articolo 15 LTV non possono essere ridotte per l'intera durata del progetto pilota.

Art. 12 Corresponsione anonima della tassa

Deve essere garantita la possibilità di corrispondere la tassa di mobility pricing senza che si possa risalire alla persona interessata.

Art. 13 Trasferimento dei proventi della tassa

Le imprese di trasporto di cui all'articolo 9 trasferiscono all'ente promotore i proventi della tassa di mobility pricing al netto di tutti i costi di riscossione della stessa.

Sezione 4: Approvazione e autorizzazione di progetti pilota

Art. 14 Principio

I progetti pilota necessitano dell'approvazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e dell'autorizzazione del Cantone. L'autorizzazione è concessa soltanto previa approvazione.

Art. 15 Studio di fattibilità

La fattibilità del progetto deve essere verificata mediante un apposito studio prima di presentare la domanda di approvazione.

Art. 16 Domanda di approvazione

Il Cantone competente deve presentare al DATEC tutta la documentazione necessaria alla valutazione del progetto pilota. Essa contiene in particolare le seguenti informazioni:

- a. obiettivi del progetto pilota;
- b. conseguenze attese sui trasporti e a livello economico, ecologico e sociale;
- c. impostazione del sistema di tassazione;
- d. perimetro del progetto;
- e. durata del progetto;
- f. esecuzione tecnica della riscossione;
- g. organizzazione del progetto, calendario e procedura;

- h. costi previsionali e proventi stimati derivanti dalla riscossione della tassa, sia annuali sia per l'intera durata del progetto;
- i. utilizzo previsto dei proventi;
- j. monitoraggio e valutazione;
- k. compatibilità del progetto con le disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati;
- l. risultati dello studio di fattibilità;
- m. assistenza scientifica al progetto.

Art. 17 Esame e approvazione

¹ Il DATEC esamina i progetti pilota in particolare sulla base dei seguenti criteri:

- a. adeguatezza del progetto;
- b. elementi attesi relativamente agli aspetti di cui all'articolo 2;
- c. compatibilità del progetto con le strategie della Confederazione in materia di trasporti e di ambiente.

² Non sussiste alcun diritto soggettivo all'approvazione.

Art. 18 Autorizzazione

¹ I progetti condotti dai Comuni necessitano dell'autorizzazione del Cantone di ubicazione.

² I progetti intercantonali necessitano dell'autorizzazione del Cantone territorialmente più interessato dal perimetro del progetto. Prima di rilasciare l'autorizzazione, il Cantone deve richiedere il consenso degli altri Cantoni direttamente interessati.

³ La procedura di autorizzazione si fonda sul diritto cantonale. I Cantoni designano gli organi competenti per l'autorizzazione delle domande dei Comuni.

Art. 19 Monitoraggio e valutazione

¹ Il progetto pilota deve essere monitorato per tutta la sua durata.

² Entro un anno dalla conclusione del progetto, l'ente promotore deve presentare al DATEC un rapporto di valutazione che illustri gli elementi emersi. Il rapporto descrive in particolare:

- a. svolgimento del progetto;
- b. conseguenze attese sui trasporti e a livello economico, ecologico e sociale;
- c. costi del progetto e proventi derivanti dalla riscossione della tassa di mobility pricing;
- d. valutazione del progetto in relazione agli obiettivi;
- e. giudizio sul progetto;
- f. accettazione da parte dell'utenza del sistema di tassazione applicato;

g. elementi emersi e conclusioni.

Art. 20 Trasmissione dei dati al DATEC

Gli enti promotori mettono a disposizione del DATEC in forma anonimizzata e per scopi di ricerca i dati rilevati nei progetti pilota.

Sezione 5: Contributi federali e utilizzo dei proventi

Art. 21 Contributi federali

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione cofinanzia i costi di progettazione e valutazione del progetto pilota nella misura del 60 per cento, comunque fino a un massimo di due milioni di franchi.

² I contributi sono concessi dal DATEC all'ente promotore in virtù di un contratto secondo l'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990⁵ sui sussidi (LSu).

Art. 22 Utilizzo dei proventi della tassa

¹ I proventi derivanti dalla riscossione della tassa di mobility pricing rimangono all'ente promotore a copertura dei costi connessi al progetto pilota.

² Le eccedenze devono essere utilizzate per esigenze legate ai trasporti nel bacino del progetto pilota.

Capitolo 3: Progetti pilota a partecipazione volontaria

Art. 23 Cofinanziamento della Confederazione

Su richiesta, la Confederazione cofinanzia i costi di progetti pilota a partecipazione volontaria.

Art. 24 Beneficiari

Le domande di cofinanziamento federale possono essere presentate da:

- a. uno o più Cantoni congiuntamente;
- b. uno o più Comuni congiuntamente;
- c. imprese e organizzazioni di diritto pubblico o privato.

Art. 25 Domanda di cofinanziamento federale

Le domande di cofinanziamento federale devono essere presentate al DATEC. Esse contengono in particolare le seguenti informazioni:

⁵ RS 616.1

- a. obiettivo del progetto pilota, vale a dire quali elementi s'intendono acquisire e quali tesi o questioni si vogliono indagare;
- b. stato attuale della ricerca sulla questione;
- c. impostazione del sistema di incentivi;
- d. metodologia, approccio, schema d'indagine;
- e. durata del progetto;
- f. organizzazione del progetto, calendario e procedura;
- g. costi previsionali, sia annuali sia per l'intera durata del progetto;
- h. finanziamento, specificando l'ammontare delle risorse proprie, delle risorse di terzi e del contributo federale;
- i. valutazione;
- j. assistenza scientifica al progetto;
- k. protezione dei dati.

Art. 26 Esame dei progetti pilota

Il DATEC esamina i progetti pilota in particolare sulla base dei seguenti criteri:

- a. adeguatezza del progetto;
- b. elementi attesi relativamente agli aspetti di cui all'articolo 2;
- c. compatibilità del progetto con le strategie della Confederazione in materia di trasporti e di ambiente.

Art. 27 Entità del contributo federale

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione cofinanzia i costi del progetto pilota nella misura del 60 per cento, comunque fino a un massimo di due milioni di franchi.

² I contributi sono concessi dal DATEC al richiedente in virtù di un contratto secondo l'articolo 16 capoverso 2 LSu.

³ Non sussiste alcun diritto soggettivo al cofinanziamento federale.

Art. 28 Rapporto di valutazione

Entro un anno dalla conclusione del progetto, il beneficiario deve presentare al DATEC un rapporto di valutazione che illustri gli elementi emersi. Il rapporto descrive in particolare:

- a. svolgimento del progetto;
- b. risultati del progetto;
- c. costi del progetto;
- d. valutazione del progetto in termini di obiettivi;

- e. giudizio sul progetto;
- f. accettazione dei partecipanti del sistema di incentivi indagato;
- g. elementi emersi e conclusioni.

Art. 29 Trasmissione dei dati al DATEC

I beneficiari mettono a disposizione del DATEC in forma anonimizzata e per scopi di ricerca i dati rilevati nei progetti pilota.

Capitolo 4: Disposizione finale

Art. 30 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il gg.mm.202x con effetto sino al gg.mm.203x.

